

**CRITERI PER REGOLARE LA PARITA' DI PUNTEGGIO NELLA PROCEDURA SELETTIVA
DI SVILUPPO ECONOMICO PREVISTA DAGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI DALL'AGENZIA
DEL TERRITORIO E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO

il contenuto delle fonti di seguito citate:

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - comparto Agenzie fiscali:
 - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004 (di seguito 'CCNL');
 - biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l'8 giugno 2006;
 - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto definitivamente il 10 aprile 2008;
 - biennio economico 2008-2009, sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009;
- Accordi integrativi sottoscritti dall'Agenzia del Territorio e dalle Organizzazioni sindacali:
 - Accordi sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree prot. 4495 e prot. 4496 per l'attribuzione di complessive 6.501 progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2010, sottoscritti definitivamente il 24 maggio 2011;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 83, comma 8, del CCNL, prevede, con riguardo alle procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area, che la contrattazione integrativa individui i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle fasce;

- la trattativa relativa all'interpretazione autentica dell'art. 83, comma 8, del CCNL, tra l'ARAN e le OO.SS., si è conclusa in data 12 marzo 2013 con la constatazione del mancato accordo dovuto all'impossibilità di pervenire a una soluzione unanimemente condivisa;
- dal 1° dicembre 2012, per effetto dell'art. 23 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è intervenuto l'accorpamento tra l'Agenzia delle Entrate e quella del Territorio;
- gli accordi del 24 maggio 2011 stipulati tra l'Agenzia del Territorio e le OO.SS sull'attuazione degli sviluppi economici non prevedevano criteri alternativi a quello del CCNL per i casi di parità di punteggio nell'ultima posizione utile delle graduatorie di merito;
- devono essere, pertanto, definiti i criteri per lo svolgimento della prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio nell'ultima posizione utile delle graduatorie di merito relative al personale interessato dagli accordi sopra citati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) i candidati che si collocano nelle graduatorie di merito nell'ultima posizione utile con pari punteggio svolgeranno una prova teorico pratica elaborata da un'apposita Commissione centrale dell'Agenzia;
- 2) la prova prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti teorico pratici, distinti per area di appartenenza, riguardanti i seguenti ambiti di attività dell'Agenzia del Territorio:
 - Servizi catastali, cartografici ~~estimativi~~ e osservatorio del mercato immobiliare;
 - Servizi pubblicità immobiliare;
 - Servizi amministrativi (staff);
- 3) ove persista la parità di punteggio, per determinare l'ordine di graduatoria saranno utilizzati, in sequenza, i criteri di preferenza appresso elencati:
 - a) esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
 - b) esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;
 - c) esperienza di servizio complessiva;

d) maggiore età anagrafica.

Roma, 28 marzo 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
	FP CGIL
	CISL FPS
	UIL/PA
	FED. CONFSAL-SALFI
	RDB PI/USB PI
	FLP